

REGOLAMENTO INTERNO PER I SOCI SPECIALI

Premesso

- che la Cooperativa GEA ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, volto alla promozione della dignità umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di attività produttive ad essi funzionalmente collegate, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicap psichici e/o fisici;
- che possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- che l'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa;
- che tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che le prestazioni lavorative dei soci contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa, e pertanto successivamente alla delibera di ammissione, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. essi instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro che costituisce un ulteriore rapporto contrattuale rispetto al rapporto associativo;
- che l'articolo 2527, 3° comma del codice civile, stabilisce che "l'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa";
- che l'articolo 6 del vigente statuto sociale disciplina la fattispecie dei soci speciali, stabilendo che il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, o al loro inserimento nell'impresa;
- che il socio speciale ha un interesse alla prestazione mutualistica diverso da quello del socio cooperatore, e ciò in considerazione dell'interesse che ha il primo, e non il secondo, alla propria formazione e al proprio inserimento nell'impresa.

Tutto ciò premesso, L'assemblea ordinaria dei soci approva il seguente

REGOLAMENTO INTERNO PER I SOCI SPECIALI

Quanto in premessa è parte integrante ed essenziale del presente regolamento.

ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2527, 3° comma del codice civile, e dell'art.6 del vigente statuto sociale disciplina la categoria dei soci speciali, con particolare riguardo alla durata del periodo di formazione o di inserimento lavorativo del socio speciale, ai criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa ed ai rapporti patrimoniali con la stessa.

ARTICOLO 2 – Definizione di Socio Speciale

In considerazione del c.d. "principio della parità di trattamento dei soci" sancito dall'articolo 2516 del codice civile, e ribadito nelle disposizioni statutarie, nella categoria speciale confluiranno tutti coloro che necessitano:

- a) di un periodo di formazione professionale, in ragione dell'interesse del socio alla formazione ed al conseguente inserimento nell'impresa;
- b) dell'inserimento nella cooperativa, contribuendo al perseguimento degli scopi sociali ed economici dell'azienda, in coerenza con le sue strategie di medio e lungo periodo.

Come previsto dalla norma, i soci della categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Si stabilisce, inoltre, che sono esclusi dalla presente regolamentazione i soci diversamente abili.

La formazione dei soci speciali verterà su tutto quanto è connesso all'attività della cooperativa, in primo luogo con la condivisione della filosofia aziendale attraverso la conoscenza, l'approfondimento dei principi su cui si fonda il modo di essere e di fare cooperazione, attraverso l'analisi di altre realtà e situazioni similari, attraverso lo studio della normativa che regola l'attività delle cooperative di produzione e lavoro e sociali.

Il programma formativo dovrà, inoltre, portare a conoscenza dei soci tutta la normativa riferita alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, al sistema di implementazione della Qualità adottato dall'azienda, all'eventuale sistema di autocontrollo per l'igiene alimentare, alla normativa in tema di contrattualistica, alle nozioni base per una gestione economica di un'impresa.

In particolare, i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione professionale sono i seguenti:

• **ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE:**

- conoscenza adeguata della professione che si svolge, delle metodologie e dei mezzi/prodotti/attrezzature che si utilizzano;
- conoscenza adeguata delle norme risultanti dal Modello di Organizzazione e Gestione;
- conoscenza adeguata dell'organizzazione aziendale, delle norme comportamentali e della Politica per la Qualità, la Salute e la Sicurezza.

• **COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI:**

- collaborazione con i colleghi;
- disponibilità nello svolgere il proprio lavoro;
- flessibilità nei cambiamenti organizzativi, capacità di adattarsi a nuove disposizioni e/o procedure;
- disponibilità a partecipare a momenti di formazione;
- adeguata capacità a relazionarsi e rapportarsi con colleghi e utenti;

• **FORMAZIONE COOPERATIVA:**

- conoscenza dei principi e dei valori cooperativi;
- partecipazione alle Assemblee dei soci e ad altre iniziative sociali della cooperativa.

La formazione si concretizzerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con:

- la partecipazione a corsi di formazione inerenti l'attività della Cooperativa affidati anche a docenti esterni;
- l'attivazione di attività di addestramento realizzata da personale interno qualificato.

Per coloro che ambiscono all'inserimento nell'impresa, ne verrà valutata l'opportunità sia sotto il profilo economico e finanziario, sia sotto l'aspetto organizzativo. A tal fine, al termine del periodo di valutazione, verranno considerati:

- l'osservanza, da parte del socio speciale, dei doveri di leale collaborazione e di correttezza professionale;
- la fattiva integrazione nella compagine societaria, nel rispetto dello statuto sociale e dei regolamenti in essere, della pluralità della compagine e della partecipazione attiva ai diversi momenti di aggregazione sociale;
- il corretto adeguamento agli standard produttivi e qualitativi perseguiti dall'azienda.

L'inserimento dei soci speciali sarà realizzato mediante l'impegno dimostrato nell'assolvimento dei compiti affidati e sarà misurato in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e scopi sociali ed economici della Cooperativa.

ARTICOLO 3 – Requisiti del Socio Speciale

Ai fini di rendere trasparente il criterio di determinazione dei requisiti per l'iscrizione nella categoria speciale, viene stabilito che in essa confluiranno tutti coloro che aspirano a far parte della cooperativa in qualità di soci lavoratori, e che abbiano le caratteristiche per instaurare, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, secondo le fattispecie in tale senso disciplinate dalle vigenti norme.

ARTICOLO 4 – Durata del periodo di formazione/inserimento del socio Speciale e criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le relative fasi

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'ambito produttivo della cooperativa.

ARTICOLO 5 – Quota di partecipazione del socio Speciale

Parimenti agli altri soci, il socio ammesso nella categoria speciale, come stabilito dall'art. 9 del vigente statuto sociale è obbligato:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti;
- 2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo.

In considerazione della peculiarità giuridica della figura del socio speciale, e delle limitazioni stabilite dalla norma e dallo statuto alla partecipazione attiva alla vita associativa, si stabilisce che non possa essere sottoscritta da ciascun socio speciale più di una singola azione, per un valore attuale di Euro 100,00.

Parimenti si stabilisce sin d'ora che il versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del

bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, verrà sospeso per il socio della categoria speciale sino a quando non sia ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

ARTICOLO 6 – Scambio mutualistico e rapporti patrimoniali tra il socio e la cooperativa.

Posto che il socio ammesso nella categoria speciale ha un interesse alla prestazione mutualistica diverso da quello del socio cooperatore, e ciò in considerazione dell'interesse che ha il primo, e non il secondo, alla propria formazione e al proprio inserimento nell'impresa, con specifico riferimento al rapporto **mutualistico**, come peraltro stabilito nell'art. 6 dello statuto sociale, viene sancita una diversa ripartizione dei ristorni tra le due categorie di soci.

Pertanto, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, il ristorno, previsto dall'articolo 25 del vigente statuto sociale, non spetta comunque al socio ammesso nella categoria speciale.

ARTICOLO 7 – Ammissione al godimento dei diritti che spettano agli altri soci ed esclusione del socio speciale

Come previsto dal vigente statuto sociale, alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 dello statuto sociale.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Costituisce inoltre motivo di esclusione, per i soci ammessi nella categoria speciale, il mancato rispetto dei suddetti livelli qualitativi di formazione professionale. In tale ipotesi, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 dello statuto.

NORME FINALI

ARTICOLO 8 – Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 25/11/2009 entra in vigore con decorrenza immediata.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 9 – Modificazione del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.